REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/280 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2021

che modifica i regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 per allinearli al regolamento (UE) 2019/943

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica ([1]), in particolare l'articolo 59, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 60, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'introduzione di norme armonizzate sugli scambi di energia elettrica e sulla gestione della rete mediante codici di rete e orientamenti nel settore dell'energia elettrica si è dimostrata cruciale per realizzare un mercato integrato dell'energia elettrica nell'Unione.

(2) I regolamenti (UE) 2015/1222 ([2]), (UE) 2016/1719 ([3]), (UE) 2017/2195 ([4]) e (UE) 2017/1485 ([5]) della Commissione stabiliscono disposizioni importanti per il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, in quanto precisano le norme cui le autorità di regolamentazione devono attenersi quando definiscono congiuntamente i termini e le condizioni o le metodologie necessarie per allineare gli scambi di energia elettrica e la gestione della rete nell'Unione.

(3) La prassi ha fatto emergere la necessità di chiarire due aspetti del processo di adozione di termini e condizioni o metodologie.

(4) I regolamenti (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) e (UE) 2019/943 modificano il quadro che disciplina il mercato interno dell'energia elettrica, compreso il processo finalizzato a concordare termini e condizioni o metodologie.

(5) In virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, i termini, le condizioni o le metodologie che in precedenza richiedevano l'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione sono ora adottati direttamente dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia»). A norma dei regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943, inoltre, le autorità di regolamentazione nazionali e l'Agenzia hanno la facoltà di rivedere e modificare le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate dai gestori dei sistemi di trasmissione («TSO») e dai gestori del mercato elettrico designati («NEMO»).

(6) I regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 prevedono altresì che i regolatori nazionali e l'Agenzia siano responsabili dell'adozione dei testi definitivi dei termini e delle condizioni o delle metodologie e abbiano la facoltà di rivedere e modificare le proposte dei TSO o dei NEMO al fine di garantire che queste siano in linea con gli obiettivi dei regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato dell'energia elettrica.

(7) È opportuno che tali modifiche trovino riscontro nei regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485.

([1]) GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

([2]) Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

([3]) Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

([4]) Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6).

([5]) Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

([6]) Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

(8) Alla luce dell'esperienza maturata con riferimento all'attuale processo di elaborazione di termini e condizioni o metodologie, compresa la giurisprudenza recente e i ritardi rilevati in alcuni casi nel raggiungere un accordo, risulta necessario rivedere detta procedura di elaborazione onde garantire un'adozione tempestiva dei termini e delle condizioni o delle metodologie.

(9) Stando alla giurisprudenza recente della Corte ([7]), il regolamento (UE) 2015/1222 consente a ogni autorità di regolamentazione nazionale di chiedere modifiche delle proposte di termini e condizioni o metodologie elaborate dai TSO o dai NEMO. Questa facoltà potrebbe dare adito a una serie di richieste individuali e conseguenti proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, senza alcuna prospettiva realistica di approvazione e attuazione tempestive. Oltre a comportare notevoli ritardi nell'elaborazione di termini e condizioni o metodologie, l'assenza di coordinamento fra varie richieste di modifica potrebbe anche creare incertezza giuridica, poiché in ultima analisi non vi è modo di determinare quale richiesta dovrebbe prevalere. Al fine di evitare tale situazione è opportuno che i regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 definiscano una procedura chiara per il coordinamento delle richieste di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie.

(10) I regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 e (UE) 2017/1485 prevedono la stessa procedura di adozione di decisioni coordinate riguardo a termini e condizioni o metodologie. È identica anche la procedura di modifica dei quattro regolamenti in questione. È pertanto giustificata l'adozione di modifiche dei suddetti regolamenti mediante un unico regolamento di modifica.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2015/1222

L'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/1222 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

Adozione di termini e condizioni o metodologie

1. I TSO e i NEMO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano all'Agenzia o alle autorità di regolamentazione competenti ai fini dell'approvazione entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO o ai NEMO, questa può essere prorogata dall'Agenzia nelle procedure in applicazione del paragrafo 6, congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione del paragrafo 7 e dall'autorità di regolamentazione competente nelle procedure in applicazione del paragrafo 8.

I TSO e i NEMO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO o NEMO. I TSO, con l'assistenza dell'ENTSO-E, e tutti i NEMO informano regolarmente le autorità di regolamentazione competenti e l'Agenzia dei progressi nell'elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.

([7]) Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019, *E-Control Austria/ACER*, T-332/17.

2. Qualora i TSO o i NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è raggiunta in seno a ciascuna delle rispettive classi di voto dei TSO e dei NEMO. La maggioranza qualificata per le proposte di cui al paragrafo 6 esige una maggioranza di:

a) TSO o NEMO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e

b) TSO o NEMO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.

La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 comprende TSO o NEMO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

Per i NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Ogni NEMO dispone di un numero di voti pari al numero di Stati membri in cui è nominato. Se sul territorio di uno Stato membro sono nominati più NEMO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i NEMO, tenendo conto dei rispettivi volumi di energia elettrica scambiata nello Stato membro durante il precedente esercizio finanziario.

3. Fatta eccezione per l'articolo 43, paragrafo 1, l'articolo 44, l'articolo 56, paragrafo 1, l'articolo 63 e l'articolo 74, paragrafo 1, qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è raggiunta in seno a ciascuna delle rispettive classi di voto dei TSO e dei NEMO. La maggioranza qualificata per le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 esige una maggioranza di:

a) TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e

b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione della regione interessata.

La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente.

Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

I NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 deliberano consensualmente.

4. Se i TSO o i NEMO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione competenti o all'Agenzia, conformemente ai paragrafi da 6 a 8 o al paragrafo 12, essi trasmettono i progetti di proposta alle autorità di regolamentazione competenti e all'Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L'Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l'autorità di regolamentazione competente prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti di proposta in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8, rispettivamente, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano.

5. Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l'Agenzia, secondo i casi, approva i termini e le condizioni o le metodologie usati per calcolare o stabilire il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero elaborato dai TSO e dai NEMO. Le autorità o l'Agenzia sono responsabili dell'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie di cui ai paragrafi 6, 7 e 8. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l'Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti rivedono, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO o NEMO, al fine di garantire che siano in linea con l'obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato.

6. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all'approvazione dell'Agenzia:

a) il piano relativo all'esecuzione congiunta delle funzioni di MCO, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3;

b) le regioni di calcolo della capacità, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1;

c) la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1;

d) la metodologia del modello comune di rete, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1;

e) la proposta di metodologia armonizzata di calcolo della capacità, conformemente all'articolo 21, paragrafo 4;

f) la metodologia di riserva, conformemente all'articolo 36, paragrafo 3;

g) l'algoritmo presentato dai NEMO conformemente all'articolo 37, paragrafo 5, compresi gli insiemi di requisiti dei TSO e dei NEMO per l'elaborazione dell'algoritmo, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1;

h) i prodotti che possono essere presi in considerazione dai NEMO nel processo di coupling unico del giorno prima e di coupling infragiornaliero, conformemente agli articoli 40 e 53;

i) i prezzi massimi e minimi, conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 54, paragrafo 2;

j) la metodologia di determinazione del prezzo della capacità infragiornaliera da elaborare conformemente all'articolo 55, paragrafo 1;

k) gli orari di apertura e di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, conformemente all'articolo 59, paragrafo 1;

l) il termine per l'irrevocabilità del giorno prima, conformemente all'articolo 69;

m) la metodologia di distribuzione delle rendite di congestione, conformemente all'articolo 73, paragrafo 1.

7. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:

a) la metodologia comune di calcolo della capacità, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2;

b) le decisioni relative all'introduzione e al rinvio del calcolo della capacità basato sul flusso, conformemente all'articolo 20, paragrafi da 2 a 6, nonché alle esenzioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 7;

c) la metodologia per il ridispacciamento coordinato e gli scambi in controflusso, conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;

d) le metodologie comuni per calcolare gli scambi programmati, conformemente all'articolo 43, paragrafo 1 e all'articolo 56, paragrafo 1;

e) le procedure alternative, conformemente all'articolo 44;

f) le aste regionali complementari, conformemente all'articolo 63, paragrafo 1;

g) le condizioni per le disposizioni relative all'allocazione esplicita, conformemente all'articolo 64, paragrafo 2;

h) la metodologia di ripartizione dei costi del ridispacciamento o degli scambi in controflusso, conformemente all'articolo 74, paragrafo 1.

8. I termini e le condizioni o le metodologie elencati di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinati all'approvazione individuale di ogni autorità di regolamentazione o altra autorità competente degli Stati membri interessati:

a) se del caso, la nomina e la revoca o la sospensione della nomina dei NEMO a norma dell'articolo 4, paragrafi 2, 8 e 9;

b) se del caso, le tariffe o le metodologie utilizzate per il calcolo delle tariffe dei NEMO relative alle negoziazioni sui mercati del giorno prima e infragiornaliero, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1;

c) le proposte dei singoli TSO finalizzate al riesame della configurazione delle zone di offerta, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d);

d) se del caso, la proposta di allocazione della capacità interzonale e altri accordi a norma degli articoli 45 e 57;

e) i costi associati all'allocazione della capacità e alla gestione della congestione conformemente agli articoli da 75 a 79;

f) se del caso, la ripartizione dei costi regionali del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero conformemente all'articolo 80, paragrafo 4.

9. La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell'impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all'approvazione di più autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 7 sono presentate all'Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all'approvazione di un'unica autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 8 possono essere trasmesse all'Agenzia entro un mese dalla loro presentazione a discrezione dell'autorità di regolamentazione, ma su richiesta dell'Agenzia sono trasmesse a fini informativi, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, se questa ritiene che abbiano un impatto transfrontaliero. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l'Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.

10. Se l'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 7 o delle modifiche conformemente al paragrafo 12 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se del caso, le autorità di regolamentazione competenti tengono in considerazione il parere dell'Agenzia. Le autorità di regolamentazione o l'Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'Agenzia o dell'autorità di regolamentazione o, se applicabile, dell'ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all'Agenzia in conformità del paragrafo 6, all'ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 7 o, se applicabile, all'autorità di regolamentazione in conformità del paragrafo 8.

11. Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 10, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell'Agenzia conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942.

12. Qualora l'Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l'autorità di regolamentazione competente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8, rispettivamente, entro due mesi dalla richiesta i TSO e i NEMO interessati presentano ai fini dell'approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L'Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti o l'autorità di regolamentazione competente decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie di cui al paragrafo 7, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell'Agenzia conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i TSO o i NEMO interessati non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita al paragrafo 4 del presente articolo.

13. L'Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l'autorità di regolamentazione competente, ove siano responsabili dell'adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO o i NEMO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all'Agenzia.

Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 12 e approvate conformemente alla procedura stabilita al presente articolo.

14. I TSO e i NEMO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell'Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell'articolo 13.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1719

L'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1719 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

Adozione di termini e condizioni o metodologie

1. I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano all'Agenzia o alle autorità di regolamentazione competenti ai fini dell'approvazione entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO, questa può essere prorogata dall'Agenzia nelle procedure in applicazione del paragrafo 6 e congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione del paragrafo 7. I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l'assistenza dell'ENTSO-E, informano regolarmente le autorità di regolamentazione competenti e l'Agenzia dei progressi nell'elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.

2. Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui al paragrafo 6 esige una maggioranza di:

a) TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e

b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.

La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6 comprende TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 6, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

3. Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui al paragrafo 7 esige una maggioranza di:

a) TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e

b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione della regione interessata.

La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7 relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente.

Per le decisioni dei TSO riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al paragrafo 7, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

4. Se i TSO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione competenti o all'Agenzia, conformemente ai paragrafi 6 e 7 o al paragrafo 11, essi trasmettono i progetti di proposta alle autorità di regolamentazione competenti e all'Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L'Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dei paragrafi 6 o 7, rispettivamente, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano.

5. Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l'Agenzia, secondo i casi, è responsabile dell'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie di cui ai paragrafi 6 e 7. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l'Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti rivedono, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO, al fine di garantire che siano in linea con l'obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato.

6. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all'approvazione dell'Agenzia:

a) la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico a norma dell'articolo 17;

b) la metodologia del modello comune di rete, a norma dell'articolo 18;

c) i requisiti della piattaforma unica di allocazione a norma dell'articolo 49;

d) le regole di allocazione armonizzate a norma dell'articolo 51;

e) la metodologia di ripartizione delle rendite di congestione, a norma dell'articolo 57;

f) la metodologia di ripartizione dei costi di definizione, sviluppo e gestione della piattaforma unica di allocazione a norma dell'articolo 59;

g) la metodologia di ripartizione dei costi sostenuti per garantire l'irrevocabilità e la remunerazione dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell'articolo 61.

7. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:

a) la metodologia di calcolo della capacità, a norma dell'articolo 10;

b) la metodologia per suddividere la capacità interzonale a norma dell'articolo 16;

c) la concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine a norma dell'articolo 31;

d) l'istituzione di procedure alternative, conformemente all'articolo 42;

e) i requisiti regionali delle regole di allocazione armonizzate a norma dell'articolo 52, comprese le regole regionali di compensazione a norma dell'articolo 55.

8. La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell'impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all'approvazione di più autorità di regolamentazione o di tutte le autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 7 sono presentate all'Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l'Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.

9. Se l'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 7 o delle modifiche conformemente al paragrafo 11 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se del caso, le autorità di regolamentazione competenti tengono in considerazione il parere dell'Agenzia. Le autorità di regolamentazione o l'Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6 e 7 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'Agenzia o, se applicabile, dell'ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all'Agenzia in conformità del paragrafo 6 o all'ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 7.

10. Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 9, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell'Agenzia conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942.

11. Qualora l'Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dei paragrafi 6 e 7, entro due mesi dalla richiesta i TSO interessati presentano ai fini dell'approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L'Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie di cui al paragrafo 7, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell'Agenzia conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita al paragrafo 4.

12. L'Agenzia o le autorità di regolamentazione congiuntamente, ove siano responsabili dell'adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dei paragrafi 6 e 7, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all'Agenzia.

Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 6 e approvate conformemente alla procedura stabilita al presente articolo.

13. I TSO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell'Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell'articolo 7.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2195

Gli articoli da 4 a 7 del regolamento (UE) 2017/2195 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 4*

Termini e condizioni o metodologie dei TSO

1. I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano ai fini dell'approvazione all'Agenzia, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, o alle autorità di regolamentazione competenti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO, questa

può essere prorogata dall'Agenzia nelle procedure in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, e dall'autorità di regolamentazione competente nelle procedure in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4.

2. I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l'assistenza dell'ENTSO-E, informano regolarmente le autorità di regolamentazione competenti e l'Agenzia dei progressi nell'elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.

3. Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 2, esige una maggioranza di:

a) TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e

b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.

La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprende TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

4. Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all'articolo 5, paragrafo 3, non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 3, esige una maggioranza di:

a) TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e

b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'area interessata.

La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all'articolo 5, paragrafo 3, comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

5. I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all'articolo 5, paragrafo 3, relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente.

6. Per le decisioni dei TSO riguardanti proposte di termini e condizioni o metodologie in applicazione dei paragrafi 3 e 4, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

7. Se i TSO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione competenti o all'Agenzia, conformemente agli articoli 5 e 6, essi trasmettono i progetti di proposta alle autorità di regolamentazione competenti e all'Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L'Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l'autorità di regolamentazione competente prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dell'articolo 5, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano.

Articolo 5

Approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO

1. Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l'Agenzia, secondo i casi, approva i termini e le condizioni o le metodologie elaborati dai TSO a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l'Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti rivedono, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO, al fine di garantire che siano in linea con l'obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato.

2. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all'approvazione dell'Agenzia:

a) i quadri per l'istituzione delle piattaforme europee a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 22, paragrafo 1;

b) le modifiche dei quadri per l'istituzione delle piattaforme europee a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafo 5;

c) i prodotti standard per la capacità di bilanciamento a norma dell'articolo 25, paragrafo 2;

d) la metodologia di classificazione degli scopi di attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento a norma dell'articolo 29, paragrafo 3;

e) la valutazione dell'eventuale aumento del volume minimo di offerte di acquisto di energia di bilanciamento che saranno trasmesse alle piattaforme europee a norma dell'articolo 29, paragrafo 11;

f) le metodologie di determinazione del prezzo dell'energia di bilanciamento e della capacità interzonale utilizzate per lo scambio di energia di bilanciamento o per l'esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento a norma dell'articolo 30, paragrafi 1 e 5;

g) l'armonizzazione della metodologia per il processo di allocazione di capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell'articolo 38, paragrafo 3;

h) la metodologia per un processo di allocazione coottimizzato della capacità interzonale a norma dell'articolo 40, paragrafo 1;

i) le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio previsto di energia a norma dell'articolo 50, paragrafo 1;

j) l'armonizzazione delle caratteristiche principali del regolamento degli sbilanciamenti a norma dell'articolo 52, paragrafo 2.

Lo Stato membro ha la facoltà di fornire all'autorità di regolamentazione interessata un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al primo comma.

3. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:

a) il quadro, per l'area geografica relativa a tutti i TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485, applicabile all'istituzione della piattaforma europea per le riserve di sostituzione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1;

b) per l'area geografica relativa a due o più TSO che si scambiano o intendono scambiarsi la capacità di bilanciamento, la fissazione di norme e di un processo comuni e armonizzati per lo scambio e l'acquisizione di capacità di bilanciamento a norma dell'articolo 33, paragrafo 1;

c) per l'area geografica relativa ai TSO che si scambiano capacità di bilanciamento, la metodologia per il calcolo della probabilità di disponibilità di capacità interzonale dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale a norma dell'articolo 33, paragrafo 6;

d) l'esenzione, per l'area geografica in cui ha avuto luogo l'acquisizione di capacità di bilanciamento, finalizzata a non consentire ai prestatori di servizi bilanciamento di trasferire i loro obblighi di fornire capacità di bilanciamento a norma dell'articolo 34, paragrafo 1;

e) l'applicazione di un modello TSO-BSP, in un'area geografica comprendente due o più TSO, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1;

f) la metodologia di calcolo della capacità interzonale per ogni regione di calcolo della capacità a norma dell'articolo 37, paragrafo 3;

g) per l'area geografica comprendente due o più TSO, l'applicazione del processo di allocazione di capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell'articolo 38, paragrafo 1;

h) per ogni regione di calcolo della capacità, la metodologia per un processo di allocazione della capacità interzonale basato sul mercato a norma dell'articolo 41, paragrafo 1;

i) per ogni regione di calcolo della capacità, la metodologia per un processo di allocazione della capacità interzonale basato sull'analisi dell'efficienza economica e l'elenco di ogni singola allocazione di capacità interzonale basata sull'analisi dell'efficienza economica a norma dell'articolo 42, paragrafi da 1 a 5;

j) per l'area geografica comprendente tutti i TSO che si scambiano intenzionalmente energia all'interno di un'area sincrona, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio previsto di energia a norma dell'articolo 50, paragrafo 3;

k) per l'area geografica comprendente tutti i TSO connessi in modo asincrono che si scambiano intenzionalmente energia, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio intenzionale di energia a norma dell'articolo 50, paragrafo 4;

l) per ogni area sincrona, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio non intenzionale di energia a norma dell'articolo 51, paragrafo 1;

m) per l'area geografica comprendente tutti i TSO connessi in modo asincrono, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio non intenzionale di energia a norma dell'articolo 51, paragrafo 2;

n) l'esenzione, a livello di area sincrona, dall'armonizzazione dei periodi di regolamento degli sbilanciamenti a norma dell'articolo 53, paragrafo 2;

o) per l'area geografica comprendente due o più TSO che si scambiano capacità di bilanciamento, i principi per gli algoritmi di bilanciamento a norma dell'articolo 58, paragrafo 3.

Lo Stato membro ha la facoltà di fornire all'autorità di regolamentazione interessata un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al primo comma.

4. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all'approvazione di ogni autorità di regolamentazione di ciascuno Stato membro interessato, caso per caso:

a) l'esenzione dall'obbligo di pubblicare informazioni sui prezzi delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento o di capacità di bilanciamento, a causa di timori di abusi di mercato, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4;

b) se del caso, la metodologia per l'imputazione dei costi derivanti dalle azioni intraprese dai DSO, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3;

c) i termini e le condizioni relativi al bilanciamento, a norma dell'articolo 18;

d) la definizione e l'utilizzo di prodotti specifici a norma dell'articolo 26, paragrafo 1;

e) la limitazione della quantità di offerte d'acquisto trasmesse alle piattaforme europee a norma dell'articolo 29, paragrafo 10;

f) l'esenzione dell'acquisizione separata di capacità di bilanciamento a salire o a scendere di cui all'articolo 32, paragrafo 3;

g) se del caso, il meccanismo di regolamento supplementare, distinto dal regolamento degli sbilanciamenti, per regolare i costi dell'acquisizione di capacità di bilanciamento, i costi amministrativi e gli altri costi connessi al bilanciamento con i responsabili del bilanciamento, a norma dell'articolo 44, paragrafo 3;

h) le deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento a norma dell'articolo 62, paragrafo 2;

i) i costi connessi agli obblighi imposti ai gestori di sistema o a entità terze cui siano state attribuite responsabilità conformemente al presente regolamento a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

Lo Stato membro ha la facoltà di fornire all'autorità di regolamentazione interessata un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui al primo comma.

5. La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell'impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Il calendario attuativo non è superiore a dodici mesi dall'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti, a meno che tutte le autorità di regolamentazione competenti non convengano di estendere tale calendario o il presente regolamento non contempli calendari differenti. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all'approvazione di più autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 3 sono presentate all'Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all'approvazione di un'unica autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 4 possono essere trasmesse all'Agenzia entro un mese dalla loro presentazione a discrezione dell'autorità di regolamentazione, ma su richiesta dell'Agenzia sono trasmesse a fini informativi, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, se questa ritiene che abbiano un impatto transfrontaliero. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l'Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.

6. Se l'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 3 o delle modifiche conformemente all'articolo 6 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se l'Agenzia emette un parere, le autorità di regolamentazione competenti ne tengono conto. Le autorità di regolamentazione o l'Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'Agenzia o dell'autorità di regolamentazione competente o, se applicabile, dell'ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all'Agenzia in conformità del paragrafo 2, all'ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 3 o, se applicabile, all'autorità di regolamentazione competente in conformità del paragrafo 4.

7. Qualora le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 6, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell'Agenzia conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi dal giorno del deferimento l'Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942.

8. Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal presente regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l'autorità di regolamentazione competente, la quale, in veste di autorità di risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

Articolo 6

Modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO

1. Qualora l'Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l'autorità di regolamentazione competente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, rispettivamente, entro due mesi dalla richiesta i TSO interessati presentano ai fini dell'approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L'Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione.

2. Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell'Agenzia conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita all'articolo 4.

3. L'Agenzia o le autorità di regolamentazione congiuntamente, ove siano responsabili dell'adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all'Agenzia. Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 10 e approvate conformemente alla procedura stabilita agli articoli 4 e 5.

Articolo 7

Pubblicazione su Internet dei termini e delle condizioni o delle metodologie

I TSO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell'Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell'articolo 11.».

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1485

Gli articoli da 5 a 8 del regolamento (UE) 2017/1485 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 5*

Termini e condizioni o metodologie dei TSO

1. I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano ai fini dell'approvazione all'Agenzia, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, alle autorità di regolamentazione competenti, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, o all'entità designata dallo Stato membro, in conformità dell'articolo 6, paragrafi 4 e 5, entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. In circostanze eccezionali, segnatamente quando non è possibile rispettare una scadenza a causa di circostanze esterne ai TSO, questa può essere prorogata dall'Agenzia nelle procedure in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, congiuntamente da tutte le autorità di regolamentazione competenti nelle procedure in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dall'autorità di regolamentazione competente nelle procedure in applicazione dell'articolo 6, paragrafi 4 e 5.

2. I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora, in forza del presente regolamento, sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l'assistenza dell'ENTSO-E, informano regolarmente le autorità di regolamentazione e l'Agenzia dei progressi nell'elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.

3. Qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all'articolo 6, paragrafo 2, non siano in grado di raggiungere un accordo, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 2, esige una maggioranza di:

a) TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri e

b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.

4. La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all'articolo 6, paragrafo 2, comprende TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

5. Qualora i TSO che decidono in merito a proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all'articolo 6, paragrafo 3, non siano in grado di raggiungere un accordo, e qualora le regioni interessate siano composte da più di cinque Stati membri, essi deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 3, esige una maggioranza di:

a) TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati e

b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione della regione interessata.

6. La minoranza di blocco per le decisioni riguardanti le proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all'articolo 6, paragrafo 3, comprende almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si ritiene raggiunta la maggioranza qualificata.

7. I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie di cui all'articolo 6, paragrafo 3, relativamente a regioni composte da non più di cinque Stati membri deliberano consensualmente.

8. Per le decisioni dei TSO riguardanti proposte di termini e condizioni o metodologie in applicazione dei paragrafi 3 e 5, a ogni Stato membro è attribuito un voto. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

9. Se i TSO non presentano entro le scadenze fissate dal presente regolamento una proposta iniziale o una proposta modificata di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione o all'Agenzia, conformemente agli articoli 6 e 7, o alle entità designate dagli Stati membri, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, essi ne trasmettono i progetti all'entità designata, alle autorità di regolamentazione competenti e all'Agenzia, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L'Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente o l'entità designata prendono i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo modifiche o rivedendo e ultimando i progetti in applicazione del presente paragrafo, per adottare i necessari termini e condizioni o metodologie in conformità dell'articolo 6, anche quando non ne sono stati presentati, e li approvano.

Articolo 6

Approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO

1. Ogni autorità di regolamentazione o se applicabile l'Agenzia, secondo i casi, approva i termini e le condizioni o le metodologie elaborati dai TSO a norma dei paragrafi 2 e 3. L'entità designata dallo Stato membro approva i termini e le condizioni o le metodologie elaborati dai TSO a norma del paragrafo 4. L'entità designata è l'autorità di regolamentazione, salvo diversa disposizione dello Stato membro. Prima di approvare i termini e le condizioni o le metodologie, l'autorità di regolamentazione, l'Agenzia o l'entità designata rivede, se necessario, le proposte, previa consultazione dei rispettivi TSO, al fine di garantire che siano in linea con l'obiettivo del presente regolamento e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato.

2. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all'approvazione dell'Agenzia, fermo restando che lo Stato membro ha la facoltà di fornire un parere all'autorità di regolamentazione interessata:

a) i requisiti organizzativi, i ruoli e le responsabilità essenziali per lo scambio dei dati relativi alla sicurezza operativa di cui all'articolo 40, paragrafo 6;

b) la metodologia per la creazione dei modelli comuni di rete, conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, e all'articolo 70;

c) la metodologia per l'analisi coordinata della sicurezza operativa in conformità dell'articolo 75;

3. Le proposte di termini e condizioni o metodologie elencate di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata, fermo restando che lo Stato membro ha la facoltà di fornire un parere all'autorità di regolamentazione interessata:

a) la metodologia applicabile a ciascuna area sincrona per la definizione dell'inerzia minima conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, lettera b);

b) le disposizioni comuni applicabili a ciascuna regione di calcolo della capacità per il coordinamento della sicurezza operativa regionale in conformità dell'articolo 76;

c) la metodologia, almeno a livello di area sincrona, per valutare la rilevanza degli asset per il coordinamento delle indisponibilità conformemente all'articolo 84;

d) le metodologie, le condizioni e i valori contemplati negli accordi operativi di area sincrona di cui all'articolo 118 e concernenti:

   i) i parametri qualitativi della frequenza e il parametro-obiettivo della qualità della frequenza conformemente all'articolo 127;

   ii) le norme di dimensionamento delle FCR, conformemente all'articolo 153;

   iii) le proprietà aggiuntive delle FCR, conformemente all'articolo 154, paragrafo 2;

iv) per le aree sincrone GB e IE/NI, le misure volte ad assicurare la ricostituzione dei serbatoi di energia conformemente all'articolo 156, paragrafo 6, lettera b);

v) per le aree sincrone CE e dell'Europa settentrionale, il periodo di attivazione minimo che i fornitori di riserve FCR devono assicurare conformemente all'articolo 156, paragrafo 10;

vi) per le aree sincrone CE e dell'Europa settentrionale, le ipotesi e la metodologia per un'analisi costi-benefici conformemente all'articolo 156, paragrafo 11;

vii) per le aree sincrone diverse dall'area CE e, ove opportuno, i limiti applicabili allo scambio di FCR tra i TSO conformemente all'articolo 163, paragrafo 2;

viii) per le aree sincrone GB e IE/NI, la metodologia per determinare la fornitura minima di capacità di riserva FCR tra aree sincrone, definita in conformità dell'articolo 174, paragrafo 2, lettera b);

ix) i limiti relativi al volume degli scambi di FRR tra aree sincrone, definiti in conformità dell'articolo 176, paragrafo 1, e i limiti relativi ai livelli di condivisione delle FRR tra aree sincrone, definiti in conformità dell'articolo 177, paragrafo 1;

x) i limiti relativi al volume degli scambi di RR tra aree sincrone, definiti in conformità dell'articolo 178, paragrafo 1, e i limiti relativi ai livelli di condivisione delle RR tra aree sincrone, definiti in conformità dell'articolo 179, paragrafo 1;

e) le metodologie e le condizioni contemplate negli accordi operativi di blocco LFC di cui all'articolo 119 e concernenti:

i) i limiti di rampa per la produzione di potenza attiva, conformemente all'articolo 137, paragrafi 3 e 4;

ii) le azioni di coordinamento volte a ridurre l'FRCE, definite all'articolo 152, paragrafo 14;

iii) le misure volte a ridurre l'FRCE attraverso l'imposizione di modifiche alla produzione o al consumo di potenza attiva dei gruppi di generazione e delle unità di consumo, conformemente all'articolo 152, paragrafo 16;

iv) le norme di dimensionamento delle FRR di cui all'articolo 157, paragrafo 1;

f) le misure di attenuazione per l'area sincrona o il blocco LFC di cui all'articolo 138;

g) la proposta comune per area sincrona per la determinazione dei blocchi LFC di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

4. Salvo diversa disposizione dello Stato membro, i termini e le condizioni o le metodologie elencati di seguito, nonché eventuali modifiche, sono subordinati all'approvazione individuale dell'entità designata dallo Stato membro conformemente al paragrafo 1:

a) per le aree sincrone GB e IE/NI, la proposta di ciascun TSO che specifica il livello di perdita di carico del sistema di trasmissione nello stato di blackout;

b) la portata dello scambio di dati con i DSO e gli utenti rilevanti della rete di cui all'articolo 40, paragrafo 5;

c) i requisiti aggiuntivi, di cui all'articolo 154, paragrafo 3, per i gruppi di erogazione delle FCR;

d) l'esclusione dei gruppi di erogazione delle FCR dall'erogazione di FCR in applicazione dell'articolo 154, paragrafo 4;

e) per le aree sincrone CE e dell'Europa settentrionale, la proposta concernente il periodo di attivazione minimo provvisorio che i fornitori di riserve FCR devono assicurare, secondo quanto proposto dal TSO, in conformità dell'articolo 156, paragrafo 9;

f) i requisiti tecnici per le FRR definiti dal TSO di cui all'articolo 158, paragrafo 3;

g) il rifiuto dell'erogazione di FRR proveniente dai gruppi di erogazione delle FRR, conformemente all'articolo 159, paragrafo 7;

h) i requisiti tecnici per la connessione delle unità e dei gruppi di erogazione delle RR, definiti dal TSO conformemente all'articolo 161, paragrafo 3; e

i) il rifiuto dell'erogazione di RR proveniente dai gruppi di erogazione delle RR, in conformità dell'articolo 162, paragrafo 6.

5. Se il gestore di sistema o TSO è obbligato o autorizzato, a norma del presente regolamento, a specificare o accettare requisiti non soggetti alle disposizioni del paragrafo 4, gli Stati membri possono richiedere l'approvazione preventiva di tali requisiti e di eventuali modifiche da parte dell'autorità di regolamentazione competente.

6. La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell'impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all'approvazione di più autorità di regolamentazione a norma del paragrafo 3 sono presentate all'Agenzia entro una settimana dalla loro presentazione alle autorità di regolamentazione. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all'approvazione di un'entità designata a norma del paragrafo 4 possono essere trasmesse all'Agenzia entro un mese dalla loro presentazione a discrezione dell'entità designata, ma su richiesta dell'Agenzia sono trasmesse a fini informativi, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, se questa ritiene che abbiano un impatto transfrontaliero. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l'Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.

7. Se l'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie conformemente al paragrafo 3 o delle modifiche conformemente all'articolo 7 richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, come disposto dal paragrafo 3, queste si consultano, e collaborano e si coordinano strettamente al fine di raggiungere un accordo. Se l'Agenzia emette un parere, le autorità di regolamentazione competenti ne tengono conto. Le autorità di regolamentazione o l'Agenzia, ove competente, decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati in conformità dei paragrafi 2 e 3 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'Agenzia o dell'autorità di regolamentazione o, se applicabile, dell'ultima autorità di regolamentazione interessata. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all'Agenzia in conformità del paragrafo 2 o all'ultima autorità di regolamentazione interessata in conformità del paragrafo 3.

8. Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro il periodo di cui al paragrafo 7, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell'Agenzia conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione riguardante le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942.

9. Se l'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie richiede la decisione di una sola entità designata conformemente al paragrafo 4 o dell'autorità di regolamentazione competente conformemente al paragrafo 5, l'entità designata o l'autorità di regolamentazione prende una decisione entro sei mesi dal ricevimento dei termini e delle condizioni o delle metodologie. Il periodo inizia il giorno successivo a quello di presentazione della proposta all'entità designata in conformità del paragrafo 4 o all'autorità di regolamentazione competente in conformità del paragrafo 5.

10. Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal presente regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l'autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità di risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

Articolo 7

Modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO

1. Qualora l'Agenzia o tutte le autorità di regolamentazione competenti congiuntamente richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, rispettivamente, entro due mesi dalla richiesta i TSO interessati presentano ai fini dell'approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. L'Agenzia o le autorità di regolamentazione competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione.

2. Qualora l'entità designata richieda una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, o l'autorità di regolamentazione competente richieda una modifica per approvare i requisiti presentati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 5, entro due mesi dalla richiesta i TSO interessati presentano ai fini dell'approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie o dei requisiti. L'entità designata o l'autorità di regolamentazione competente decide in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione.

3. Qualora entro due mesi le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, o su loro richiesta congiunta, o su richiesta dell'Agenzia conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/942, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione riguardante i termini e le condizioni o le metodologie modificati, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/942. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita all'articolo 5, paragrafo 9.

4. L'Agenzia o le autorità di regolamentazione o le entità designate, ove siano responsabili dell'adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie in conformità dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, rispettivamente, possono richiedere proposte di modifica di tali termini e condizioni o metodologie e fissare una scadenza per la loro presentazione. I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie possono proporre modifiche alle autorità di regolamentazione e all'Agenzia. Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione, se del caso, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 11 e approvate conformemente alla procedura stabilita agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Pubblicazione su Internet dei termini e delle condizioni o delle metodologie

1. I TSO responsabili di specificare i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione dell'Agenzia o delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli specificati, eccetto nei casi in cui le informazioni sono considerate riservate a norma dell'articolo 12.

2. La pubblicazione riguarda anche:

a) i miglioramenti agli strumenti di gestione della rete di cui all'articolo 55, lettera e);

b) i parametri-obiettivo dell'FRCE di cui all'articolo 128;

c) i limiti di rampa a livello di area sincrona di cui all'articolo 137, paragrafo 1;

d) i limiti di rampa a livello di blocco LFC di cui all'articolo 137, paragrafo 3;

e) le misure adottate nello stato di allerta a causa dell'insufficienza delle riserve di potenza attiva conformemente all'articolo 152, paragrafo 11; e

f) la richiesta, presentata dal TSO di connessione delle riserve a un fornitore di riserve FCR, di rendere disponibili le informazioni in tempo reale conformemente all'articolo 154, paragrafo 11.».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN